I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2334/69 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 1969

relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre determinare le condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — in appresso denominato il « Fondo » — in ordine al finanziamento comunitario delle spese d'intervento per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che le operazioni di denaturazione dello zucchero, effettuate in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1393/69 (4) e (CEE) n. 1398/69 (5), corrispondono alle condizioni fissate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE ;

considerando che i rimborsi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono azioni obbligatorie sul mercato interno intraprese secondo norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune di mercato ; che esse rispondono dunque alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE ;

considerando che le perdite eventualmente causate dagli interventi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1009/67/CEE devono essere imputate al Fondo, in quanto tali interventi sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE ; che occorre stabilire un metodo forfettario per l'assunzione in carico di tali perdite, tenendo conto del margine di valutazione di cui dispongono gli Stati membri nell'ambito della regolamentazione comunitaria, nonché del fatto che un certo numero di spese non è armonizzato ;

considerando che anche le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE soddisfano alle condizioni fissate all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE ;

considerando che occorre prevedere disposizioni al fine di evitare che il Fondo subisca le conseguenze finanziarie di eventuali inadempienze costatate al momento dell'applicazione del regime d'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, si intendono per :

— interventi sul mercato interno aventi scopo e funzione identici alle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, le azioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1009/67/CEE ;

— interventi sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, le azioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento n. 1009/67/CEE.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

Articolo 2

Sono imputabili al Fondo, sezione garanzia :

a) le spese di magazzinaggio rimborsate forfettariamente in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE ;

b) le perdite nette subite dagli organismi d'intervento sui quantitativi di zucchero acquistati da detti organismi in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del suddetto regolamento ;

c) i premi di denaturazione concessi in conformità dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento ;

d) le restituzioni alla produzione concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del suddetto regolamento.

Articolo 3

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, lettera b), gli organismi d'intervento stabiliscono, per ciascuna campagna saccarifera e per ciascun prodotto per il quale è fissato un prezzo d'intervento, un conto che è :

a) addebitato degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ;

b) accreditato degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. I saldi dei conti di cui al paragrafo 1 sono riportati in un conto unico stabilito per ciascun periodo di contabilizzazione.

3. Il saldo debitore del conto unico di cui al paragrafo 2 costituisce l'ammontare complessivo delle perdite nette subite dagli organismi d'intervento ai sensi dell'articolo 2, lettera b).

4. L'eventuale saldo creditore del conto unico di cui al paragrafo 2 è riportato nel conto unico del periodo di contabilizzazione successivo.

Articolo 4

1. Il conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è addebitato :

a) del valore dei quantitativi in scorta all'inizio della campagna saccarifera, calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo d'intervento valido il primo giorno della campagna saccarifera in questione per la qualità tipo ;

b) dell'ammontare totale delle spese sostenute per gli acquisti effettuati durante la campagna saccarifera in questione ;

c) dell'ammontare totale delle spese determinate dall'eventuale condizionamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/69 [2], ammontare calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso di zucchero condizionato, determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento ;

d) dell'ammontare totale delle spese determinate da un eventuale trasporto dallo zuccherificio al magazzino d'ammasso, calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso/chilometro determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 ;

e) dell'ammontare totale delle spese determinate, all'atto degli acquisti e delle vendite, dall'immagazzinamento ed eventualmente dall'uscita dal magazzino, calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso entrata e unità di peso uscita, determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 ;

f) dell'ammontare totale delle spese determinate dall'ammasso, calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso/durata, determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 ;

g) dell'ammontare totale delle eventuali spese determinate da un trasporto ulteriore divenuto necessario ed effettuato nelle condizioni, relative segnatamente alla necessità del trasporto, che saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE ; tale ammontare comprende le spese d'entrata e di uscita dal magazzino determinate da detto trasporto, calcolate in conformità della lettera e).

2. Il conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è accreditato :

a) dell'ammontare totale delle entrate ottenute con le vendite effettuate durante la campagna saccarifera in questione ;

b) del valore dei quantitativi in scorta l'ultimo giorno della campagna saccarifera in questione, calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo d'intervento valido il primo giorno della campagna saccarifera successiva per la qualità tipo ;

c) del valore delle perdite di quantità che superano il limite di tolleranza che sarà stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento

---

[1] GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.
[2] GU n. L 268 del 28. 10. 1969, pag. 19.

n. 1009/67/CEE, calcolato moltiplicando tali quantità per il prezzo d'intervento valido il primo giorno della campagna saccarifera in questione per la qualità tipo.

Le perdite di quantità corrispondono alla differenza tra la scorta teorica risultante dall'inventario permanente e la scorta effettiva dell'ultimo giorno della campagna saccarifera in questione costatata mediante inventario, o, in mancanza di quest'ultimo, alla scorta contabile che sussiste dopo l'esaurimento della scorta effettiva del prodotto in questione ;

d) dell'ammontare totale dei rimborsi delle spese di magazzinaggio effettuati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, riscossi dall'organismo d'intervento ;

e) degli ammontari trattenuti agli assuntori dell'ammasso per il deprezzamento o perdita di prodotti, sempreché non vi sia soprapposizione con le disposizioni della lettera c) o dell'articolo 6.

Articolo 5

1. I prezzi d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettere b) e c), sono quelli validi per la regione in cui sono immagazzinati i prodotti in questione.

2. Gli ammontari forfettari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d) e) ed f) sono uniformi per la Comunità. Essi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE, tenendo conto dei risultati di un esame effettuato in conformità dell'articolo 41 del regolamento n. 1009/67/CEE.

Articolo 6

L'ammontare delle spese imputabili ai sensi dell'articolo 2, lettera b), è diminuito dell'incidenza finanziaria delle negligenze imputabili agli Stati membri, costatate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE, tenendo conto dei risultati di un esame effettuato in conformità dell'articolo 41 del regolamento n. 1009/67/CEE.

Articolo 7

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle azioni d'intervento intraprese in virtù delle disposizioni che disciplinano la campagna saccarifera 1968/1969 o le campagne saccarifere successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER